

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEL MONTEFELTRO CA'LANCIARINO
piazza Martiri, 2 61020 MONTECALVO IN FOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

C O P I A

DELIBERAZIONE N. 6
in data: 31-03-15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
ASSEMBLEA CONSORTILE

OGGETTO:

**SCIOLGIMENTO CONSORZIO INTERCOMUNALE MONTEFELTRO
- ULTIMI PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemilaquindici** , il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore 21:00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, in sessione **Ordinaria e in Prima convocazione, si é riunito l' Assemblea Consortile** .

All'appello risultano:

=====

PAGANELLI DONATELLA	P	GAMBINI MAURIZIO	P
GRESTA NELLO	P	ZITO GIUSEPPE	P

TOTALE PRESENTI: 4
TOTALE ASSENTI : 0

=====

Risultano assenti giustificati i Sigg.:

Partecipa il Segretario Cons.le sig. CANCELLIERI DOTT. MICHELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. PAGANELLI DONATELLA in qualità di PRESIDENTE e, previa nomina degli scrutatori Sigg.:

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta é Pubblica .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI
OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONSORZIO INTERCOMUNALE MONTEFELTRO
Ultimi Provvedimenti

PREMESSO che Il “Consorzio Intercomunale Montefeltro ” è un ente che provvede, ai sensi dell'art. 31 TUEL, all’esercizio associato da parte dei Comuni partecipanti delle funzioni relativa alla gestione del Plesso scolastico di Ca’ Lanciarino nonché alla gestione di alcuni servizi quali trasporto scolastico e mensa scolastica dello stesso plesso ed alcuni servizi di carattere socio educativo ed è stato costituito, in origine, con atto pubblico repertorio 33.092 del 23/061995 a rogito Notaio Cafiero di Sassocorvaro fra i Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Tavoleto e Urbino;

ATTESO che tale ente deve essere sciolto ai sensi dell’articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 191/2009, che prescrive:

“la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto”;

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 1, comma 2, del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2, convertito nella L. 26 marzo 2010 n. 42 prescrive che:

“le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b),c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo”;

PRECISATO che l'art. 16, comma 28 del D. L. 138/201 1, convertito in legge n. 148/2011, stabilisce che:

“al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli Enti Locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'art. 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., e dall'art. 14, comma 32, primo periodo, del citato DL, n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni del primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131”;

CONSIDERATO che il C.d.a. del Consorzio, avendo da statuto durata quadriennale, è venuto in scadenza in data 01 ottobre 2013 in quanto nominato con deliberazione dell’assemblea dei Sindaci in data 02 ottobre 2009 e pertanto è urgente provvedere al suo scioglimento e quindi individuare la migliore soluzione organizzativa per garantire la continuità dei servizi da esso svolti e nel contempo assicurare la liquidazione dell’ente in parola;

ATTESO che l’art. 14 dello Statuto del Consorzio (rubricato “scioglimento del consorzio”) non prescrive particolari modalità per lo scioglimento, limitandosi a stabilire che “il Consorzio potrà essere sciolto in qualsiasi momento anche prima della scadenza fissata dall’articolo 4 purché vi sia il consenso espresso con deliberazione dei consigli comunali, rappresentanti i $\frac{3}{4}$ delle quote consortili”;

RILEVATO che il verificarsi dei presupposti di legge per lo scioglimento del Consorzio comporta il necessario avvio di una fase di liquidazione finalizzata alla definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al sopprimendo ente;

PRESO ATTO che si è reso necessario oltre a definire le procedure relative allo scioglimento provvedere a nominare un commissario liquidatore e quindi a definire le norme volte a gestire la liquidazione del consorzio stesso;

CONSIDERATO che attualmente il Consorzio ha assicurato la gestione del plesso scolastico di Ca' Lanciarino, di cui è anche proprietario dei relativi immobili, dove si trovano le scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni soci e che pertanto tali servizi non possono e non debbono subire interruzioni che ne potrebbe pregiudicare il normale funzionamento e quindi il diritto allo studio degli alunni;

Visto che con deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 20 del 27/11/2013 si era preso atto della volontà dei Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia e Tavoleto assieme al Comune di Petriano di assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali attraverso la costituzione di una Unione di Comuni a cui potevano essere affidate anche le funzioni inerenti i servizi scolastici e quindi anche quelle relative al presente Consorzio;

Che pertanto con lo stesso atto deliberativo Assemblea dei sindaci n. 20 del 27/11/2013 si definiva quanto segue:

“1. di prendere atto che si sono verificati i presupposti di fatto e di diritto voluti dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 191/2009, in premessa citata, e quindi di provvedere con decorrenza dal 31 gennaio 2014 allo scioglimento e alla soppressione del Consorzio Intercomunale del Montefeltro;
2. di trasferire, previo parere favorevole dei Comuni, le funzioni del Consorzio alla costituenda Unione dei Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto disciplinando attraverso una convenzione i rapporti giuridici ed economici fra la costituenda Unione dei Comuni ed il Comune di Urbino che non farà parte di questa nuova forma associativa;.....”

Visto però che i suddetti Comuni hanno definito di modificare la “compagine” societaria della costituenda Unione in quanto il Comune di Auditore ha preferito attendere lo sviluppo della situazione legislativa dichiarandosi comunque disponibile alla collaborazione con tutti i Comuni e quindi anche con la nuova Unione dei Comuni;

Visto pertanto che con deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 1 del 21/01/2014 modificata con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 17/04/2014 si era approvato il possibile trasferimento delle funzioni del Consorzio alla costituenda Unione dei Comuni disciplinando attraverso una convenzione i rapporti giuridici ed economici fra la costituenda Unione dei Comuni e i Comuni soci del Consorzio stesso;

Rilevato che in tal caso potranno essere trasferiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 191/2009, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, le funzioni già esercitate dal consorzio soppresso e le relative risorse e con successione al medesimo consorzio in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

Visto che con la stessa deliberazione l'Assemblea dei Sindaci ha specificato che per quanto concerne il patrimonio immobiliare questo poteva essere intestato in quote uguali e indivise ai quattro Comuni soci del Consorzio che potrebbero provvedere a concederlo in Comodato d'uso gratuito in favore della costituenda Unione dei Comuni

la quale previo convenzionamento con tutti e quattro i Comuni soci si accollerà oltre ai rapporti giuridici esistenti sugli immobili anche i relativi oneri di gestione e manutenzione ordinaria degli stessi con obbligo di destinazione ai fini istituzionali a cui attualmente gli stessi immobili sono destinati.

Fatto presente che al fine di garantire il trasferimento delle funzioni e di tutti i rapporti giuridici esistenti dal Consorzio all'Unione dei Comuni al fine di garantire un breve periodo di contemporaneità dei due Enti con lo stesso atto deliberativo dell'Assemblea dei sindaci n. 1 del 21/01/2014 si era previsto di spostare lo scioglimento del consorzio al 31/marzo/2014 approvando nel contempo lo schema di Convenzione da proporre ai Comuni soci e alla costituenda Unione dei Comuni;

Visto però che lo schema di convenzione non ha trovato il consenso unanime dei Comuni soci del Consorzio per cui non si è potuti addivenire ad un accordo condiviso che garantisse lo scioglimento del Consorzio a far data dal 31 marzo e che nella imminenza delle elezioni amministrative del 25 maggio, a cui sono chiamati i Comuni di Tavoleto, Montecalvo in Foglia e Urbino, si rende necessario dilazionare la chiusura del Consorzio alla nomina delle nuove amministrazioni comunali con le quali si dovrà verificare e definire un accordo complessivo che possa allo stesso tempo soddisfare tutti i soci e garantire uno scioglimento che non pregiudichi i servizi essenziali attualmente assicurati dal Consorzio.

In particolare soprattutto per quanto riguarda i servizi scolastici la pausa estiva permetterà ai Comuni di esaminare e sviluppare una proposta condivisa che eviti qualsiasi possibile contenzioso;

Rilevato che lo scioglimento del Consorzio non può essere effettuato se non con l'accordo dei soci in quanto qualsiasi ipotesi deve principalmente derimere la questione inerente i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il consorzio come previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 191/2009;

Visto che con deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 2/2014 si era pertanto rinviato il termine di scioglimento del consorzio al 31/12/2014 e che nel frattempo si sarebbe dovuto costituire e rendere operativa la nuova Unione dei Comuni;

Visto che nel frattempo tutti i comuni soci di questo consorzio e la nuova Unione dei Comuni hanno approvato la convenzione per il trasferimento delle funzioni di questo Consorzio all'Unione dei Comuni stessa;

Dato atto però che sebbene l'Unione dei Comuni è stata regolarmente costituita non è potuta diventare operativa in quanto si trovava nella impossibilità di approvare il primo bilancio di previsione in quanto nessuno dei revisori sorteggiati dalla Prefettura di Pesaro e Urbino avevano accettato l'incarico per cui si è stati costretti a richiedere alla stessa Prefettura un nuovo sorteggio;

Visto pertanto che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 9 del 30/12/2014 si è prorogata lo scioglimento del Consorzio al 31 marzo 2015;

Dato atto che nel frattempo la nuova Unione dei Comuni ha potuto provvedere all'approvazione del primo bilancio di previsione con Deliberazione n. 6 del 28 marzo 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, e pertanto di fatto è diventata operativa

per cui si rende possibile il passaggio delle funzioni come disciplinate dalla convenzione approvata dal Consiglio dell'unione con deliberazione n. 8/2014;

Rilevato inoltre che si rende opportuno modificare la nomina del commissario liquidatore in quanto si rende necessario per lo svolgimento di tali funzioni una figura tecnica che sia in grado di operare all'interno del bilancio dell'unione dei Comuni dove sono state inserite in entrata e in uscita tutte le partite sospese di questo Consorzio alla data odierna;

Rilevato che all'Interno dell'Unione si è prevista la figura del Segretario nella persona del Dott. Cancellieri Michele a cui sono state affidate anche le funzioni inerenti la gestione Amministrativa e Finanziaria dell'Unione per cui si rende opportuno demandare allo stesso tutta la gestione amministrativa e contabile della liquidazione del Consorzio;

Visto che per lo svolgimento di tale funzione si ritiene opportuno definire un compenso onnicomprensivo di €. 550.00 mensili che verrà riconosciuto fino al termine della procedura di liquidazione che comunque dovrà terminare entro il 30/06/2016;

Visto che per quanto concerne il trasferimento dei dipendenti a tempo indeterminato in data 27/03/2015 è stato sottoscritto apposito accordo sindacale con i rappresentanti delle RSU e che pertanto lo stesso avverrà con decorrenza dal 01/04/2015;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica, , espressi ai sensi dell'art. 49 - commi 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213;

P R O P O N E

di stabilire che le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

1. di confermare si sono verificati i presupposti di fatto e di diritto voluti dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 191/2009, in premessa citato, e dello scioglimento e della soppressione del Consorzio Intercomunale del Montefeltro;

2. Di prendere atto del trasferimento delle funzioni del Consorzio all'Unione dei Comuni di Auditore - Montecalvo in Foglia – Petriano – Tavoleto e quindi della chiusura dell'attività di questo Consorzio dal 31 marzo 2015 e che le stesse sono disciplinate dalla convenzione sottoscritta fra i Comuni soci di questo Consorzio e l'Unione dei comuni;

3. di dare atto che per quanto concerne il trasferimento dei dipendenti del Consorzio a tempo indeterminato in data 27/03/2015 è stato sottoscritto apposito accordo sindacale con i rappresentanti delle RSU e che pertanto il trasferimento alle dipendenze all'Unione dei Comuni avverrà con decorrenza dal 01/04/2015

4. di specificare che tutte le procedure di incasso dei crediti e di liquidazione dei debiti in sospeso alla data del 31 marzo 2015 verranno proceduralmente gestite all'interno dell'Unione dei Comuni;

5. di nominare quale commissario liquidatore del Consorzio il Segretario pro tempore dell'Unione dei Comuni in qualità di Responsabile Amministrativo e Contabile specificando che lo stesso dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Accertamento e incasso delle partite attive del Consorzio
- Liquidazione delle partite passive del Consorzio
- Rendicontazione annuale delle partite attive e passive
- Suddivisione fra i Comuni, con le modalità che verranno definite in accordo fra gli stessi soci sia delle partite attive che delle partite passive in eccesso al termine di ciascun anno solare
- Chiusura delle varie posizioni assicurative, previdenziali e fiscali del Consorzio appena se ne ravviserà la loro opportunità e convenienza
- Presentazione delle varie denunce di carattere fiscale conseguenti alla chiusura del Consorzio
- Approvazione previo parere dei Sindaci dei Comuni soci del Conto Consuntivo 2014 e del Conto Consuntivo 2015
- Sottoscrizione di tutti gli atti necessari a dare attuazione alla convenzione di cui alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8/2015 (passaggio proprietà immobiliari, mobiliari, personale, contratti attivi e passivi, ecc)

6. Di stabilire per il commissario liquidatore un compenso omnnicomprensivo di €. 550.00 mensili che verrà riconosciuto, da parte dell'Unione dei Comuni, fino al termine della procedura di liquidazione che comunque dovrà terminare entro il 30/06/2016

7. Di trasmettere copia del presente atto a tutti i Comuni soci nonché all'Unione dei Comuni per i provvedimenti di propria competenza

Inoltre vista la cessazione dell'attività del consorzio e quindi la necessità di rendere immediatamente operative le indicazioni approvate con il presente atto

P R O P O N E

Di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Accertato che sulla proposta stessa sono stati richiesti ed espressi i seguenti pareri, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n. 267
Responsabile del servizio interessato, Dr. Cancellieri Michele, FAVOREVOLE, in data 31/03/2015;
Attesa la propria competenza ai sensi dello Statuto;

Con la seguente votazione:

VOTANTI 4
FAVOREVOLI 4

DELIBERA

DI APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione

Inoltre vista la cessazione dell'attività del consorzio e quindi la necessità di rendere immediatamente operative le indicazioni approvate con il presente atto

Con la seguente votazione:

VOTANTI 4

FAVOREVOLI 4

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C. di A. NR. 6 DEL 31-03-15

OGGETTO:

SCIOLGIMENTO CONSORZIO INTERCOMUNALE MONTEFELTRO
- ULTIMI PROVVEDIMENTI

UFFICIO TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica di cui al T.U. Enti Locali D. Ls.
263/2000, si esprime il seguente parere: Favorevole

Addì , 27-03-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CANCELLIERI DOTT. MICHELE)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PAGANELLI DONATELLA

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

=====
Prot. N. Approvata Li
03-04-15

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.47 della Legge 8 Giugno 1990, n.142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza cons.le, li IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

=====
E' copia conforme all'originale. IL SEGRETARIO CONSORTILE
CANCELLIERI DOTT. MICHELE
Dalla Residenza cons.le, li

=====
Il sottoscritto Segretario Consortile, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 03-04-15 al 18-04-15, come prescritto dall'art. 47, comma 1^,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno *****;
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 47, comma 2);

Dalla Residenza cons.le, li IL SEGRETARIO CONSORTILE
